

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1633

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANENTI, AMASIO, ROSSI PAOLO MARIO, BOLDRINI, BO,
BIANCANI, NICOLETTO**

Presentata l'8 settembre 1964

**Modificazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 469,
relativa all'assistenza medico-sanitaria degli invalidi di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 469 », si propone due scopi fondamentali: 1) rendere continuativa e permanente l'assistenza dell'A.S.I.F. per quegli invalidi che già ne fruiscono; 2) estenderla agli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria che non fruiscono di alcun'altra forma di assistenza malattia, fermo restando il principio che, quando un invalido di guerra abbia una occupazione professionale che gli dia diritto ad una qualsiasi altra forma di assistenza malattia (I.N.A.M., E.N.P.A.S., E.N.P.D.E.D.P., mutue di categoria, ecc.), questa abbia carattere di priorità sull'A.S.I.F., la quale cesserà di assisterlo.

L'articolo 1 dello schema in esame costituisce la norma fondamentale per il raggiungimento del primo scopo, abrogando la disposizione posta dall'articolo 3, ultimo comma, della legge in vigore, secondo la quale « l'assistenza viene concessa per 180 giorni consecutivi e complessivi dell'anno solare », e stabilendo invece il principio della continuità permanente delle prestazioni.

Vale la pena di ricordare che la limitazione dell'assistenza a 180 giorni risponde ad un principio in via di superamento nella pratica e nella legislazione. Quella limitazione, stabilita nelle norme che regolano vari Enti mu-

tualistici quanto alle malattie croniche, risulta superata dalle più recenti convenzioni tra questi Enti ed altri Enti che provvedono in particolare ad alcune di queste malattie: così, per esempio, la rete di convenzioni stabilita dall'Associazione Italiana dei Cavalieri di Malta per quanto attiene ai diabetici, con l'E.N.P.D.E.D.P. e con altri grandi Enti mutualistici.

Per quanto ci riguarda più da vicino, è da ricordare che nell'articolo 30 della proposta di legge « Ordinamento dell'O.N.I.G. », elaborata dall'A.N.M.I.G. si stabilisce: « Gli enti che esercitano l'assistenza malattia ai lavoratori di qualsiasi categoria non applicheranno, nei confronti degli invalidi assistiti dall'Opera, il termine massimo di 180 giorni posto dalle norme in vigore quale limite massimo per l'assistenza continuativa agli affetti da malattie croniche ».

Nella relazione alla detta proposta di legge si osserva che tale norma, se costituisce una eccezione nei confronti delle norme generali sull'assistenza malattia, è peraltro « perfettamente logica e giustificata perché è accettazione piena della realtà e delle leggi della terapeutica, le quali richiedono che a infermità continua corrisponda assistenza continua, cosicché quello che potrebbe sembrare un privilegio sancito per gli invalidi assistiti

dall'Opera, è invece soltanto l'applicazione ad essi di una norma che dovrebbe ispirare tutta la politica e la legislazione assistenziale, perché alla continuità della infermità cronica non si può terapeuticamente rispondere che con la ininterrotta continuità dell'assistenza.

Posto questo principio dall'iniziativa legislativa dell'A.N.M.I.G., non si poteva non applicarlo, prima che agli Enti assistenziali, all'A.S.I.F., e non si poteva non applicare all'azione di questa il principio — accolto nella generalità della legislazione quanto all'assistenza malattia — della permanenza e continuità del rapporto tra l'Ente assistenziale e l'iscritto.

Una procedura di iscrizione all'assistenza di carattere saltuario — quale risulta dal vigente articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 469 — risulta, quindi, illogica ed anacronistica, e va compiutamente riformata. A ciò provvedono gli articoli 2 e 3 dello schema in esame, la cui lettera appare sufficientemente chiara perché occorra immorarsi più intorno ad essa. Sarà peraltro bene notare, anzitutto, come la restrizione dei termini è postulata dal carattere stesso dell'assistenza deferita all'A.S.I.F. e delle infermità per le quali essa può essere richiesta, per le quali la lunghezza dei termini in atto vigenti può essere addirittura ostativa dell'assistenza; e vale la pena di sottolineare come l'articolo 2 introduca — a garanzia degli invalidi — nella legislazione dell'A.S.I.F., la possibilità di ricorso contro la denegata assistenza, possibilità già nota alla legislazione sull'I.N.P.S., e da essa qui ricalcata.

Provveduto così, nei 3 primi articoli dello schema, a stabilire il principio della permanenza e continuità dell'assistenza, l'articolo 4 provvede a conseguire il secondo degli schemi assegnati alla proposta di legge in esame.

Con esso vengono ammessi all'assistenza A.S.I.F. gli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava « i quali non godano di altre forme di assistenza malattia da parte di qualsiasi altro Ente ». Questa formula è pensata la preferibile — anziché quella che facesse espresso riferimento, come elemento condizionante, al godimento dell'assegno di incollocamento da parte dell'invalido — perché egualmente certa quanto a capacità di evitare una duplicità di assistenza, più semplice e facile nella propria regolamentazione burocratica sul piano concreto dei singoli casi, e, nello stesso tempo, più ampia, e cioè capace di ricoprire quegli invalidi di guerra i quali, pur non avendo una occupazione cui sia pertinente una particolare for-

ma di assistenza malattia non siano in condizioni per chiedere l'assegno di incollocamento (per ottenere il quale è necessaria, come è noto, l'iscrizione in particolari liste dei disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro) o, pur essendolo, abbiano trascurato di chiederlo.

Sembra, cioè — questo è il pensiero fondamentale ispiratore della norma — che, nell'attuale progresso della sicurezza sociale e nella tendenza ad estenderne il raggio d'azione, la qualifica di invalido di guerra sia sufficiente a giustificare il diritto all'assistenza di malattia; onde questa viene generalmente elargita attraverso l'A.S.I.F., a meno che la condizione di lavoratore propria dell'invalido non gliene attribuisca altra ad esso pertinente, nel qual caso il principio da cui dipende l'assistenza A.S.I.F. cede all'altro e prevalente principio che vieta la duplicità dell'assistenza. Ad evitare questa, senza ulteriori impacci di controlli burocratici, sembra sufficiente la dichiarazione richiesta all'invalido dall'ultimo comma dell'articolo 4 e l'obbligo ad esso posto di comunicare ogni rilevante mutamento della sua condizione rispetto al contenuto della dichiarazione stessa.

L'articolo 5 dello schema porta dall'uno al due per cento dei proventi pensionistici dell'invalido la misura della trattenuta da effettuare da parte degli assistiti, in favore dell'O.N.I.G. per l'assistenza A.S.I.F. L'aumento è direttamente richiesto dall'articolo 1 dello schema che, togliendo la limitazione temporale dell'assistenza a 180 giorni, raddoppia quanto meno, il periodo di assistenza dovuto dall'Ente, e quindi il suo possibile carico. Rimane il problema del minor contributo che verrà all'A.S.I.F. dai soggetti di cui all'articolo 4, dato che il prelievo è percentuale all'ammontare pensionistico, e che si tratta di soggetti di categorie pensionistiche inferiori alla prima. Poiché rimane assolutamente sconsigliabile la prescrizione di una trattenuta percentuale differenziata, per un complesso di motivi, dai morali agli psicologici, dai politici agli amministrativi, rimane la scelta tra l'adozione dell'aumento proposto dall'uno al due per cento — che riverserà, prevedibilmente, una parte, sia pure lieve, di onere sul contributo dell'O.N.I.G., cioè dello Stato — oppure l'adozione di una maggiorazione del contributo, per tutti gli assistiti, al due e mezzo per cento.

Per il resto, lo schema — che si inserisce nella tematica generale della legislazione in materia di assistenza malattia — non sembra presenti altri rilevanti problemi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 469. Gli invalidi di guerra assistibili a norma della detta legge, possono fruire delle prestazioni senza limiti di tempo.

ART. 2.

Le decisioni sulle domande di assistenza dovranno essere comunicate all'interessato, da parte delle Delegazioni provinciali dell'O.N.I.G., entro trenta giorni dal completamento della documentazione da parte dell'invalido. Avverso la decisione negativa, l'invalido può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione dell'O.N.I.G.

L'assistenza decorre dall'ottavo giorno successivo a quello dell'accoglimento della domanda e la trattenuta di cui all'articolo 5 decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda accolta.

ART. 3.

È abrogato il termine di due anni dall'ultima trattenuta, posto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 469, perché l'invalido già assistito possa essere reinscritto all'assistenza. La reinscrizione è sempre possibile qualora esistano le condizioni che danno diritto all'assistenza.

ART. 4.

Le disposizioni della legge 3 aprile 1958, n. 469, come modificata dalla presente legge, si applicano, oltre che agli invalidi di guerra di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 469, anche agli invalidi di guerra di qualsiasi età ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava di cui alla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, i quali non godano di altre forme di assistenza malattia da parte di qualsiasi altro Ente mutualistico.

Gli invalidi di guerra di cui al presente articolo dovranno accompagnare la domanda, oltre che con la documentazione della propria qualità di invalido di guerra e con il consenso alla trattenuta di cui all'articolo seguente, con la dichiarazione di non fruire di nessuna altra forma di assistenza malattia.

Essi hanno l'obbligo, qualora tale condizione venga a cessare dopo l'accoglimento della domanda, di darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Delegazione provinciale dell'O.N.I.G. che ha ammesso l'invalido all'assistenza.

ART. 5.

La misura della trattenuta sugli assegni complessivi della pensione di guerra, che gli invalidi i quali richiedano l'assistenza devono consentire in favore dell'O.N.I.G., di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 469, è elevata, per tutti gli assistiti ai sensi della legge stessa, dall'uno al due per cento degli assegni medesimi.

Le Direzioni provinciali del tesoro applicheranno la nuova misura della trattenuta dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

All'onere per l'assistenza derivante dalla legge 3 aprile 1958, n. 469, come modificata dalla presente legge, si continuerà a provvedere, salvo la misura della trattenuta modificata ai sensi dell'articolo precedente, come disposto dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 469.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.